

Prot.433233 /RU

TAR N. 2021 - 073

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO E RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO ISTITUITO SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PIATTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE LAMINATI A FREDDO ORIGINARI DELL'INDIA E DELL'INDONESIA

Roma, 18 novembre 2021 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 410 del 18/11/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/2012 della Commissione del 17 novembre 2021 **che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia.**

Il dazio antidumping definitivo si applica, con decorrenza 19 novembre 2021, sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari dell'India e dell'Indonesia.

Il dazio in questione, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 20,2 %, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici.

L'applicazione dell'aliquota ridotta per le società individuate dall'art. 1, punto 2 del Regolamento 2021/2012 è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati al punto 3 dello stesso art.1.

In conformità al disposto dell'art. 2 del regolamento in parola, qualora il contingente tariffario di salvaguardia previsto dal Regolamento (UE) 2019/159 si esaurisca e sia quindi dovuta la corresponsione del dazio addizionale del 25%, si procederà alla riscossione del solo dazio addizionale se l'aliquota del dazio antidumping è inferiore al 25%. Se invece l'aliquota del dazio antidumping è superiore al 25%, si procederà alla riscossione oltre che del dazio addizionale anche del dazio antidumping, limitatamente però alla differenza relativa alla parte eccedente il dazio addizionale.

Si fa inoltre presente che, in conformità dell'art. 3 del Regolamento in parola, gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio (cfr. TAR 2021/033 del 28 maggio 2021), di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/854, sono riscossi in via definitiva fino all'aliquota del dazio definitivo. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping devono essere svincolati.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/2012 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).